



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Impugnazione sentenza divorzio: ultime sentenze

Autore: Redazione | 24/05/2019



Onere ed interesse all'impugnazione della sentenza di divorzio; inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione; rito camerale; sentenza di primo grado e appello; notifica del ricorso; richiesta di addebito; cessazione degli effetti civili del matrimonio; azione di divorzio.

Termini di impugnazione e nullità della sentenza

Va accolta la richiesta del **coniuge superstite** di dichiarare nulla la sentenza parziale di cessazione degli **effetti civili del matrimonio** a seguito della morte dell'altro coniuge, sopravvenuta in pendenza dei termini di impugnazione.

Corte appello Torino, 16/08/2016, n.1458

Impugnazione: quando è inammissibile?

Non è configurabile un qualsivoglia **rapporto di pregiudizialità** tra il giudizio di **nullità del matrimonio** concordatario e quello di divorzio, né tantomeno un diritto del cittadino, che si professa cattolico praticante, a sottoporre il suo matrimonio esclusivamente alla cognizione del giudice ecclesiastico.

(Nella specie, la Suprema corte ha confermato la **sentenza di appello** che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione avverso la **pronuncia di divorzio** pur concordemente richiesta, in primo grado, da entrambi i coniugi).

Cassazione civile sez. I, 11/09/2015, n.17969

Motivi di impugnazione

Con il [divorzio congiunto](#), così come con la **separazione consensuale**, si stipulano accordi di natura negoziale che, per i profili patrimoniali, si configurano come contratti, non rilevando che, in sede di divorzio, essi siano recepiti in una sentenza necessaria solo per la pronuncia sullo status; il controllo del giudice del divorzio sugli **accordi** rimane esterno; da ciò consegue che ove l'accordo sia nullo, tale nullità può essere fatta valere, da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità; parimenti l'accordo (o contratto) può essere oggetto di annullamento per vizi della volontà.

Nullità e annullamento però, non possono costituire **motivo di impugnazione**, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione.

Cassazione civile sez. I, 21/04/2015, n.8096

Impugnazione con rito camerale

In tema di procedimento di impugnazione con **rito camerale**, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di **fissazione dell'udienza** ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio (cassata la sentenza che aveva dichiarato improcedibile l'appello in un **procedimento di divorzio**).

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2014, n.24417

Improcedibilità dell'impugnazione

Anche nel **procedimento di appello** avverso la sentenza di divorzio, per il quale l'art. 4, comma 15, l. n. 898 del 1970 si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerali, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la dichiarazione d'**inammissibilità** o **improcedibilità dell'impugnazione**, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine, avente invece carattere perentorio, mentre la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in **applicazione analogica** del regime previsto dagli artt. 164 e 291 c.p.c.

Cassazione civile sez. I, 07/10/2014, n.21111

Cessazione degli effetti civili del matrimonio e difetto d'impugnazione

La pronuncia sulla **cessazione degli effetti civili** del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla

quantificazione dell'assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il **decesso** di uno dei coniugi.

Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di **divorzio** in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli **eredi**, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli **effetti civili del matrimonio** sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la **determinazione dell'assegno**.

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2014, n.16951

Sentenza di primo grado di divorzio: impugnazione

In tema d'**impugnazione** avverso la **sentenza di primo grado** di divorzio, la mancata comparizione, all'udienza fissata, della parte che ha proposto il gravame non è causa di improcedibilità, dal momento che tale ipotesi non è in alcun modo regolata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737 ss. c.p.c.

A tale mancanza deve porsi rimedio facendo riferimento alle norme generali sull'**appello**, ed, in particolare, all'art. 348 c.p.c., cui non osta l'esigenza di celerità sottesa alla previsione del rito camerale; tale esigenza non consente peraltro di parificare il **procedimento di divorzio** a quello di cassazione, nel quale la mancata comparizione non comporta il rinvio della causa ad una nuova udienza.

Cassazione civile sez. I, 10/04/2012, n.5651

Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse

Si applica anche al rito camerale **contenzioso**, quale quello relativo al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, il principio secondo il quale se il giudice, pur essendosi spogliato della potestas iudicandi, abbia

impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.

Cassazione civile sez. I, 12/03/2012, n.3927

Impugnazione della sentenza di divorzio: appello

Nel **procedimento di impugnazione** della sentenza di divorzio, l'appello è soggetto al rito camerale ai sensi dell'art. 4, comma dodicesimo, della l. n. 898/1970, come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74/1987. Esso si propone, pertanto, con ricorso, che deve essere depositato nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Peraltro, ove sia stato proposto con citazione, è da escluderne la nullità in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, purché il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i predetti **termini perentori** fissati dalla legge, a nulla rilevando, invece, a tal fine che negli stessi termini sia stata effettuata la **notificazione** all'appellato.

Corte appello Bari, 05/01/2012, n.3

Impugnazione con esclusivo riferimento all'addebito

La **richiesta di addebito**, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di **domanda** autonoma, atteso che, oltre a presupporre l'iniziativa di parte e soggiacere alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, **intollerabilità della convivenza** o **dannosità** per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al

mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della **domanda di separazione**.

Pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329, secondo comma c.p.c., l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta **impugnazione**.

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, n.24442

Impugnazione: deposito del ricorso in cancelleria

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo **ricorso in cancelleria**, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del **giudizio di impugnazione**, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.

Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con **atto di citazione** e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo **deposito nella cancelleria** del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.

[Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.403](#)

Come non pagare l'assegno all'ex moglie?

GUARDA IL VIDEO

Note

Autore immagine: divorzio di [gerasimov_foto_174](#)